



1° C.P.I.A. BARI

Largo Urbano II – BARI – 1° piano
Tel/Fax 080 9184970 - 71

Codice Meccanografico BAMB29700R - Codice Fiscale 93450060723 - codice univoco UFKQ4P
mail: BAMB29700R@ISTRUZIONE.IT - Pec: BAMB29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.cpia1bari.edu.it

1 C.P.I.A. BARI - -BARI
Prot. 0001604 del 30/03/2022
IV-8 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA
Alla Referente Covid d'Istituto
Ai Referenti Covid delle sedi associate
Al DSGA

Al Sito Web

CIRCOLARE N. 66

OGGETTO: Obbligo vaccinale a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022

Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, all'art. 8, ha riconfermato l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico, da adempiersi, dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, per l'avvio del ciclo vaccinale e/o per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Pertanto, **la vaccinazione si conferma essere requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.**

L'obbligo vaccinale non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il medesimo D.L. n. 24/2022 prevede che il Dirigente Scolastico inviti, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione attestante la vaccinazione, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.



1° C.P.I.A. BARI

Largo Urbano II – BARI – 1° piano
Tel/Fax 080 9184970 - 71

Codice Meccanografico BAMB29700R - Codice Fiscale 93450060723 – codice univoco UFKQ4P
mail: BAMB29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMB29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.cpia1bari.edu.it

Il successivo comma 4 del decreto di cui all'oggetto, inoltre, stabilisce che *“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”*.

Si ribadisce, infatti, che il suddetto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4 ed utilizzato in altre mansioni secondo disposizioni che saranno comunicate personalmente agli interessati.

Nel contempo, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 620 del 28.03.2022 ha stabilito che il personale ATA, non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possa essere riammesso in servizio.

Si specifica, altresì, che la norma prevede che, per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutto il personale, compreso quello che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale, **deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base)** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a - bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Griseta

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del dlgs 39/93*